

dossier

XIX Legislatura

2 dicembre 2022

LEGGE DI BILANCIO 2023

*Profili di interesse della IV
Commissione Difesa*

A.C. 643-bis



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 18/0/3



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Difesa

Tel. 06 6760-4939- ✉ st_difesa@camera.it - [@CD_difesa](https://twitter.com/CD_difesa)

Progetti di legge n. 9/0/IV

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

DI0010.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza e di interesse della IV Commissione Difesa, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2023-2025.

INDICE

La prima Sezione del DDL di bilancio	3
La disciplina contabile	3
Articoli di interesse della IV Commissione.....	5
Schede di lettura Sezione I.....	7
Articolo 111 (<i>Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari</i>).....	9
Articolo 112 (<i>Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle forze armate</i>)	12
Articolo 114 (Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati).....	14
Articolo 122 (<i>Corpo nazionale dei vigili del fuoco e risposta al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico</i>).....	18
Articolo 129 (<i>Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero</i>)	20
Articolo 154 (<i>Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza</i>).....	24
La seconda Sezione del DDL di bilancio	28
La disciplina contabile	28
Analisi per Missioni e programmi degli stati di previsione di interesse della Commissione IV	33
Lo stato di previsione del Ministero della Difesa - Tabella n. 12.....	33
Il Fondo missioni internazionali - Tabella n. 2 (MEF)	39
Lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy -Tabella n. 3.....	39

LA PRIMA SEZIONE DEL DDL DI BILANCIO

La disciplina contabile

Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, **Documento di Economia e Finanza** (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La **seconda sezione** (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

ARTICOLI DI INTERESSE DELLA IV COMMISSIONE

Schede di lettura
Sezione I

Articolo 111 (Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari)

L'articolo 99 proroga al **30 giugno 2023**, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2022, la durata della ferma dei **medici e degli infermieri militari** reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all'emergenza COVID-19. Gli oneri relativi alla proroga sono quantificati in euro 5.726.703 per l'anno 2023

La relazione illustrativa fa presente che, considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico, che richiederà verosimilmente un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale, si ravvisa la necessità di poter continuare ad avvalersi di tale personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere le risorse impiegate per la selezione, l'addestramento e l'equipaggiamento. Si tratta quindi di una iniziativa volta principalmente a perseguire criteri di funzionalità ed economicità per l'organizzazione militare impegnata a fronteggiare un evento del tutto eccezionale.

La relazione precisa che, del personale medico e infermieristico arruolato negli anni 2020 e 2021 nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 (in complesso n. 220 ufficiali medici con il grado di tenente e n. 370 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno), alla data di scadenza delle relative ferme fissata **al 31 dicembre 2022 risultano ancora in servizio n. 26 ufficiali medici e n. 210 sottufficiali infermieri**.

La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2023, della ferma eccezionale di queste unità di personale in euro 5.726.703 per l'anno 2023, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2022, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

• **L'arruolamento di personale militare medico e infermieristico durante l'emergenza Covid**

Nel biennio 2020/2021 le Forze Armate hanno indetto, nell'alveo della specifica normativa per il contrasto alla pandemia da COVID-19, procedure straordinarie per l'arruolamento a chiamata diretta di personale militare medico e infermieristico, con ferma eccezionale della durata di un anno, previo consenso degli interessati, fino al

termine dello stato d'emergenza. Il personale reclutato con tali modalità non è fornito di rapporto d'impiego, prestando servizio attivo per la sola durata della ferma contratta.

Da ultimo, il D.L. 73/2022 (articolo 36, comma 2) ha prorogato al 31 dicembre 2022 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19. In particolare, la relazione tecnica ha quantificato gli oneri derivanti dalla proroga basandosi sulla ferma eccezionale di **n. 30 ufficiali medici**, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di **n. 224 sottufficiali infermieri**, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 30 giugno 2022, così ripartito:

- Esercito italiano: n. 16 ufficiali medici e n. 141 sottufficiali infermieri;
- Marina militare: n. 2 ufficiali medici e n. 31 sottufficiali infermieri;
- Aeronautica militare: n. 9 ufficiali medici e n. 52 sottufficiali infermieri;
- Arma dei carabinieri: n. 3 ufficiali medici.

In precedenza, il D.L. n. 228 del 2021 (cd. Proroga termini), con i commi 8-*novies* e 8-*decies* dell'articolo 4, aveva prorogato al **30 giugno 2022** la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19.

Più in particolare, il comma 8-*novies* è intervenuto sul **comma 691** dell'articolo 1 della legge di bilancio per il triennio 2022-2024 (legge n. 234/2021), che a sua volta aveva prorogato al **31 marzo 2022**, con il consenso degli interessati, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio al 31 dicembre 2021 di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), all'articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) e all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori).

Si ricorda che:

- il richiamato comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020 ha autorizzato l'**Esercito** di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, come specificato nella relativa relazione tecnica), **120 medici e 200 infermieri militari**, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri);
- a sua volta il comma 1 dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha autorizzato per l'anno 2020 l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della **Marina militare**, dell'**Aeronautica militare** e dell'**Arma dei carabinieri** in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:
 - a) **70 ufficiali medici** con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
 - b) **100 sottufficiali infermieri** con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.

L'articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha **prorogato fino al 31 dicembre 2021** la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari di cui sopra.

- Il richiamato articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori) ha previsto l'arruolamento di:

- a) **30 ufficiali medici** con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
- b) **70 sottufficiali infermieri** con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

La norma precisa che la ferma ha la durata di un anno, non prorogabile.

Per approfondimenti sulle misure in materia di sanità militare adottate durante l'emergenza Covid-19 si rinvia al Tema dell'attività parlamentare "[Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19](#)" e "[Il rafforzamento della sanità militare](#)".

Articolo 112
*(Disposizioni in materia di cassa di previdenza
delle forze armate)*

L'**articolo 112** reca una serie di disposizioni di riforma della disciplina della Cassa di previdenza delle forze armate, al fine di superare difformità esistenti tra le diverse forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo.

L'intervento normativo prevede le seguenti misure:

- istituzione di un fondo di previdenza integrativo anche per i **graduati delle forze armate** (Esercito, Marina e Aeronautica), al pari di quanto già previsto per l'arma dei carabinieri. Viene anche chiarito, per evitare dubbi interpretativi, che la categoria dei sovrintendenti rientra nel fondo di previdenza appuntati e carabinieri (comma 1, lett. a, n. 1);
- inclusione nei fondi di previdenza integrativi del personale appartenente al **ruolo d'onore**, richiamato in servizio (comma 1, lett. a, nn 2,3 e 4);
- reinscrizione nel fondo del ruolo di provenienza per il personale militare transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri (**Servizi informativi di sicurezza**) (comma 1, lett. a, n. 5);
- si chiarisce che l'indennità supplementare spetta a tutto il personale all'atto della cessazione dal servizio (anche per il **personale transitato in altra pubblica amministrazione**), purché sia maturato il requisito minimo di 6 anni di iscrizione al fondo (comma 1, lett. b, n. 1);
- **ridefinizione delle aliquote di liquidazione** dell'indennità supplementare per il periodo successivo al 31 dicembre 2022 (con effetti migliorativi, a fronte di una maggiore contribuzione) (comma 1, lett. b, n. 3);
- uniformizzazione della **tempistica di liquidazione** dell'indennità supplementare, prevista ordinariamente per tutto il personale all'atto della cessazione del servizio (salvo clausola di salvaguardia che consente, a certe condizioni, di differirla non oltre i 24 mesi) (comma 1, lett. b, n. 4);
- **soppressione dell'assegno speciale** previsto (a fronte di una contribuzione maggiorata) solo per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri (con previsione di un regime transitorio) (comma 1, lett. c, 1);
- aggiornamento delle **aliquote di contribuzione** ai fondi di previdenza integrativa (3% di contribuzione per ufficiali e sottufficiali, 2% per le altre categorie), per garantire la sostenibilità del sistema (e a cui corrisponde un

maggior rendimento in sede di liquidazione dell'indennità supplementare) (comma 1, lettera d);

- estensione a tutto il personale del diritto alla **restituzione dei contributi versati** se non si beneficia dell'indennità supplementare per carenza di anni di iscrizione al relativo fondo (comma 1, lett. e);
- disciplina dell'indennità supplementare in caso di **transito tra ruoli**, prevedendo che essa venga imputata, *pro quota*, a ciascun fondo di previdenza al quale l'iscritto ha contribuito (comma 1, lett. f);
- previsione della possibilità di concedere **sussidi** a favore del personale, indipendentemente dal fondo di appartenenza, per gravi esigenze, utilizzando le somme eccedenti le finalità proprie della cassa, nell'ambito di una quota fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa (comma 1, lett. g);
- **applicazione retroattiva** (alla data dell'entrata in vigore del COM) del nuovo regime in materia di indennità supplementare, per sanare le disparità finora prodotte dalla normativa vigente (comma 3);
- **integrazione del Consiglio di amministrazione della Cassa** (che passa così da 13 a 16 membri) con un rappresentante dei graduati per ciascuna forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica), al pari di quanto già avviene per l'Arma dei carabinieri, nelle more dell'istituzione del fondo graduati (comma 5);
- istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un **Fondo per la sostenibilità della Cassa**, per compensare i squilibri derivanti dai provvedimenti di razionalizzazione dello strumento militare. Il fondo è alimentato con le risorse di cui all'art. 619 del COM (dismissione e valorizzazione beni immobili) (comma 1, lett. i).

Articolo 114

(Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)

L'**articolo 114** istituisce, al **comma 1**, un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per le esigenze del **Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati** del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023. Il **comma 2** autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di **personale operaio** a tempo determinato con contratti di durata massima di trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

Il Centro è stato istituito presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri dal comma 755 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Centro gestisce gli animali confiscati a seguito di **violazioni della normativa internazionale** che tutela le specie animali in via di estinzione e della normativa che disciplina la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge n. 150 del 1992 presuppone:

1. la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari;
2. la relativa gestione logistica;
3. la disponibilità di personale specializzato.

La relazione precisa, altresì, che il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla **Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES)**, recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, comporta significative spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture.

Si tratta, infatti, di animali **caratterizzati da peculiarità** anche di carattere etologico (in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati) che richiedono specifiche professionalità impiegate nella loro gestione quotidiana.

In generale, precisa la relazione, le particolari esigenze che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte

integralmente impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell'Arma, nei quali saranno inseriti. Da qui la necessità di prevedere l'assunzione di operai a tempo determinato (**indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi**) i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui).

Si ricorda, che la Convenzione CITES del 1973 regola il commercio (esportazione, riesportazione, importazione e detenzione), per qualsiasi scopo, di specie di animali e vegetali nei Paesi che vi hanno aderito, al fine di tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio. La citata Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, a cui ha fatto seguito la **legge n. 150/1992**, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 della citata legge 150/92, il Ministero dell'ambiente (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) può avvalersi per il necessario supporto delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. L'Autorità di gestione della CITES in Italia è costituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento.

In tale ambito nel 2018 è stata stipulata una [convenzione](#) tra il Ministero dell'ambiente (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e il CUFA in materia di controlli relativi alla detenzione e al commercio di specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione CITES, nonché delle parti e dei prodotti da essi derivati.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame **gli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo** di cui al comma 1 **e dalle assunzioni** di cui al comma 2 e pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, vengono coperti **riducendo l'autorizzazione di spesa** di pari importo prevista dalla legge di bilancio per il 2021-2023 (articolo 1, comma 755) **nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati istituito con la medesima disposizione.

In relazione al comma in esame si ricorda che il comma 755 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, nell'istituire il richiamato **Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati** ha autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, **da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro.

• Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari

Con il D.Lgs. n. 177 del 2016 (entrato in vigore il 13 settembre 2016 ed integrato e corretto dal D.Lgs. n. 228 del 2017) è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).

A sua volta l'art. 174-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato D.Lgs. n. 177 del 2016 ha disciplinato l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all'Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), dal quale dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

Da un punto di vista strutturale il Comando fa parte della più generale struttura della difesa preposta **alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare** del Paese e comprensiva di reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle **competenze attribuite all'Arma dei carabinieri**, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 174-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, ferma restando **la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa**, tramite il comandante generale, **per i compiti militari**, e la **dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine** e della sicurezza pubblica, **dipende funzionalmente** dal Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità nazionale e delle foreste).

Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. **Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata** che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico.

Dal CUFAA dipendono:

- il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, istituito il 1° giugno 2017;

- il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, istituito il 1° giugno 2017;
- il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;
- il [Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare](#).



Si segnala che il Comando carabinieri per la tutela ambientale è stato ridenominato “**Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica**” dal D.L. n. 22/2021, articolo 2, comma 5.

Articolo 122
*(Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e risposta al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico)*

L'**articolo 122** destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 20 milioni nel triennio 2023-25 - per aumentarne la capacità di risposta ad emergenze dovute al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico.

Entro un novero di disposizioni dedicate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco si pone (insieme con gli articoli 117 e 118) l'**articolo 122**. Esso è volto a potenziare ed aggiornare il sistema di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (nell'acronimo: NBCR).

Il **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, infatti, annovera tra le sue competenze, talune in materia di difesa civile. Tra queste il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (che ha operato il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ricomprende (all'articolo 24, comma 2, lettera c)), entro le funzioni di soccorso pubblico, il **contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche** (tale competenza era peraltro già attribuita al Ministero dell'interno ed al Corpo dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, abrogata dal medesimo decreto legislativo n. 139 del 2006).

Il soccorso in caso di pericolo NBCR è condotto dal Corpo mediante nuclei specializzati (squadre base, nuclei provinciali e nuclei regionali ordinari e avanzati).

Una programmazione relativa alle dotazioni di mezzi e materiali, sia per fronteggiarne l'invecchiamento sia per adeguarle allo sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, importa l'erogazione di risorse.

Inoltre - si legge nella relazione illustrativa - lo scenario internazionale causato della guerra in Ucraina, comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con il coinvolgimento di agenti NBCR, con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature.

A tali fini, la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione "Soccorso civile"; programma di spesa "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva").

Essa si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione:

- 5 milioni per l'anno 2023;
- 7 milioni per l'anno 2024;
- 8 milioni per l'anno 2025.

Le risorse sono destinate - riferisce la relazione tecnica - all'aggiornamento dei sistemi di decontaminazione primaria e secondaria dei nuclei NBCR regionali e provinciali (per complessivi 9 milioni) nonché della strumentazione NBCR in dotazione ai Comandi (3,5 milioni); all'acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature per la messa in sicurezza a seguito di incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose (2,5 milioni); acquisto di sistemi per avio-trasportabilità (2 milioni); acquisto di veicoli per gestione e coordinamento interventi per i nuclei regionali (3 milioni).

Articolo 129 *(Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero)*

L'**articolo 129** proroga in primo luogo per tutto il 2023 l'autorizzazione di spesa per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero. Prevede inoltre una serie di misure per il personale in servizio all'estero, disponendo che, con decreto interministeriale MAECI-MEF, vengano individuate sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. Sono inoltre dettate nuove previsioni riguardanti la disciplina dei congedi e permessi per il personale del MAECI all'estero, un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD) dell'indennità di servizio all'estero nelle sedi caratterizzate da comprovate difficoltà di copertura, l'erogazione di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all'estero ed il rimborso delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero.

Il **comma 1** dispone la proroga per tutto il 2023 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 2, del [decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14](#)¹, per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina.

La disposizione richiamata prevede un'autorizzazione di 2 milioni per il 2022 per l'invio di militari dell'Arma a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio, ai sensi dell'art. 158 del [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 158](#) 2021 disponendo che ai militari si corrisponda il trattamento economico all'estero, secondo quanto previsto dall'art. 170, quinto comma del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#).

La relazione illustrativa sottolinea come permangano le forti esigenze di garantire un accresciuto livello di protezione alle sedi degli uffici italiani presenti nell'area e al personale che ivi presta servizio.

Il **comma 2, lettera a integra il disposto dell'art. 143**, comma 3, del richiamato DPR n. 18/1967 in materia di congedi e permessi per il personale del MAECI all'estero, disponendo che il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità (v. *infra*), fruiscia, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio.

Come riportato nella relazione illustrativa, la misura, da vari anni reiterata annualmente all'interno dei decreti di rinnovo delle missioni internazionali, attribuisce, in analogia a quanto previsto per il personale dei principali Paesi partner

¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28

e delle maggiori organizzazioni internazionali, più frequenti periodi di congedo al personale per ridurre lo stress psicofisico, anche nell'interesse dell'Amministrazione (il che giustifica la previsione dell'obbligo di fruire il congedo fuori del Paese di servizio).

La **lettera b)** reca una modifica all'art. 144 del DPR n. 18/1967, strettamente connessa alla precedente, prevedendo, attraverso l'inserimento di un periodo aggiuntivo, che con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere individuate **residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità**.

Il comma 1, lettera c) modifica il disposto dell'art. 171, comma 5 del DPR n. 18/1967, prevedendo un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), elevandola dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero nelle sedi caratterizzate da "*comprovate difficoltà di copertura*" o situazioni difficoltà di rischio e disagio.

La relazione illustrativa evidenzia che nel corso dell'ultimo biennio, il moltiplicarsi di fattori di destabilizzazione sullo scenario internazionale abbia comportato, come conseguenza, una mutata percezione dei rischi legati alla sicurezza personale, in occasione di trasferimenti in Paesi caratterizzati da condizioni di particolare disagio. Le difficoltà legate agli effetti di lungo periodo dell'emergenza pandemica, come pure le conseguenze sistemiche del conflitto in corso in Ucraina, hanno infatti aggravato il quadro securitario globale, rendendo ancor più difficoltosa la copertura di posti funzione sulla rete diplomatico-consolare all'estero. La misura dovrebbe consentire di rendere comparativamente più incentivante il trasferimento verso le sedi che soffrono oggi oggettive carenze in organico e con ciò assicurare una migliore erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.

Il comma 2, lettera d) novella la norma di cui all'art. 179, comma 1, in materia di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all'estero, prevedendo un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico.

La disciplina vigente prevede che venga riconosciuto a tale personale – ove sostenga una spesa superiore all'ammontare della maggiorazione di famiglia dell'indennità di servizio percepite per ciascun figlio, sia accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e l'ammontare della maggiorazione percepita.

La relazione illustrativa rileva come l'applicazione di tale norma abbia presentato negli anni la necessità di alcuni correttivi, volti ad assicurare una maggiore equità e una maggiore aderenza alla natura e *ratio* del predetto contributo, che è volto a reintegrare il dipendente degli oneri che deve sostenere per l'iscrizione dei figli a scuole straniere nel Paese di destinazione, nei casi in cui le rette siano

particolarmente elevate. Il testo vigente, infatti, comporta, come conseguenza, non solo l'assorbimento dell'aggiunta di famiglia a fronte delle spese scolastiche, ma anche una disparità di trattamento tra i dipendenti che possono iscrivere i figli a scuole pubbliche locali e quelli che, per le particolari situazioni locali, non hanno questa possibilità.

La lettera successiva fissa **un tetto massimo di spesa**, pari a 1,5 volte la maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente per ogni figlio a carico (**comma 2, lettera e**)).

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tale limite, sulla base di alcune simulazioni effettuate su varie sedi, non dovrebbe produrre effetti distorsivi, che sarebbero stati causati invece dalla scelta di un limite più basso, che avrebbe, al contrario, comportato, in molti casi, un rimborso di importo inferiore rispetto a quello riconosciuto in applicazione della normativa vigente.

Il **comma 2, lettera f)** inserisce un comma aggiuntivo, dopo il comma 1 dell'art. 181 del DPR n. 18/1967: la nuova disposizione prevede che al personale in servizio all'estero in sedi residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità spetti ogni 6 mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico e il beneficio di cui al medesimo comma spetti due volte l'anno.

L'attuale disciplina, recata dal menzionato comma 1, prevede che il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia, anche per i familiari a carico, spetti ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi.

Il **comma 2, lettera g) novella integralmente l'art. 193 del DPR n. 18/1967** che regola la corresponsione dei rimborsi delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero prevedendo il **diritto al rimborso della classe di viaggio superiore all'economica** solo in caso di voli superiori alle 5 ore, per tutto il personale (comma 1).

La previsione richiama quanto già previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 216 della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) (legge finanziaria 2006), dall'art. 1, comma 468 della legge , c. 468, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e dell'art. 18 del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#)².

Qualora il dipendente rinunci al contributo per il trasporto degli effetti, per il viaggio aereo di trasferimento ha diritto al **rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico** che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di assegnazioni che, anche per effetto di eventuali proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno *ex art.* 170 del menzionato decreto del

² Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Presidente della Repubblica, il personale ha titolo al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente (comma 2).

La disposizione – secondo quanto riferisce la relazione illustrativa - ha la finalità di incoraggiare i dipendenti in assegnazione ordinaria a rinunciare al beneficio di cui all'art. 199 nei casi in cui in loco possano essere reperiti idonei immobili arredati. Nel contempo, applicandosi anche ai dipendenti che partiranno in assegnazione breve, la disposizione serve a incoraggiare tale importante forma di copertura delle sedi.

Il comma 3 autorizza la spesa di **22,1 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2023 per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Articolo 154 *(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)*

L'**articolo 154** istituisce nello stato di previsione del MEF due fondi finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione. Si tratta del **Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza** con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037, e il **Fondo per la gestione della cybersicurezza**, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia è affidato all'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale**.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse dei due fondi sono assegnate alle amministrazioni individuate dal Piano e, sempre con DPCM, eventualmente revocate, all'esito del monitoraggio operato dall'Agenzia, e riassegnate.

Infine, vengono incrementate di **2 milioni** di euro all'anno le risorse per il **funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale** di cui all'art. 18 del D.L. 82/2021.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo in esame istituisce i due fondi con le finalità e le dotazioni che seguono:

- il **Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza**, è volto a finanziare, anche integrando le risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, e all'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di **70 milioni** di euro per l'anno 2023, **90 milioni** di euro per l'anno 2024, **110 milioni** di euro per l'anno 2025 e **150 milioni** di euro annui dal 2026 al 2037;
- il **Fondo per la gestione della cybersicurezza**, è destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti finanziati con il primo fondo, con una dotazione finanziaria pari a **10 milioni** di euro per l'anno 2023 e **50 milioni** di euro per l'anno 2024 e **70 milioni** di euro a decorrere dal 2025.

I due fondi, allocati nello stato di previsione del MEF, sono finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione.

Con il DPCM 17 maggio 2022 è stata adottata la [Strategia nazionale di cybersicurezza \(2022-2026\)](#) e l'annesso [Piano di implementazione](#) come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 82/2021 recante l'architettura della sicurezza cibernetica nazionale.

I due documenti sono finalizzati ad affrontare il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese; il conseguimento dell'autonomia strategica nella dimensione cibernetica; l'anticipazione dell'evoluzione della minaccia cyber; la gestione di crisi cibernetiche.

La **Strategia nazionale di cybersicurezza** individua **tre obiettivi fondamentali**: protezione, risposta, sviluppo.

La **protezione** degli *asset* strategici nazionali, attraverso un approccio orientato alla gestione e mitigazione del rischio, formato sia da un quadro normativo sia da misure, strumenti e controlli che possono abilitare una transizione digitale resiliente del Paese. Di particolare importanza è lo sviluppo di strategie e iniziative per la verifica e valutazione della sicurezza delle infrastrutture ICT, ivi inclusi gli aspetti di approvvigionamento e *supply-chain* a impatto nazionale.

La **risposta** alle minacce, agli incidenti e alle crisi cyber nazionali, attraverso l'impiego di elevate capacità nazionali di monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta e l'attivazione di processi che coinvolgano tutti gli attori facenti parte dell'ecosistema di cybersicurezza nazionale.

Lo **sviluppo** consapevole e sicuro delle tecnologie digitali, della ricerca e della competitività industriale, in grado di rispondere alle esigenze del mercato.

Il **Piano di implementazione** riporta, per ciascuno degli obiettivi della Strategia nazionale – protezione, risposta e sviluppo – le misure da porre in essere per il loro conseguimento per ognuna delle quali è indicato il novero degli attori responsabili per la loro attuazione. Le Amministrazioni indicate come attori responsabili, sono chiamate a porre in essere le attività necessarie a dare attuazione alle corrispondenti misure, utilizzando le risorse finanziarie a disposizione, a legislazione vigente comprese quelle del PNRR, occorrenti allo scopo.

La sicurezza cibernetica è compresa tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare la **Cybersecurity** è uno dei 7 investimenti della **Digitalizzazione della pubblica amministrazione**, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".

All'investimento, volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese a partire dalla attuazione della disciplina prevista dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono destinati ca. **620 milioni di euro** di cui 241 per la creazione di una infrastruttura per la cybersicurezza; 231 per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica PNSC; 15 per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell'Interno, Difesa, Guardia di Finanza, Giustizia e Consiglio di Stato.

L'intervento si articola in 4 aree principali:

- rafforzamento dei **presidi di front-line** per la gestione degli alert e degli eventi a rischio verso la PA e le imprese di interesse nazionale;
- consolidamento delle capacità tecniche di **valutazione e audit della sicurezza** dell'hardware e del software;
- potenziamento del **personale delle forze di polizia** dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico;
- implementazione degli *asset* e delle unità incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce cyber.

Il Piano prevede, tra l'altro, l'individuazione di un nuovo organismo per la sicurezza informatica nazionale per guidare l'architettura nazionale generale della cibersecurity: "Nell'ambito delle capacità previste, tale autorità contribuirebbe alla creazione di programmi di accelerazione per le PMI e le start-up in materia di cibersecurity, alla direzione delle pertinenti attività di ricerca e all'individuazione del punto di contatto nazionale con le controparti europee pertinenti nell'ambito dello scudo informatico dell'UE (ad esempio, la rete e i centri di competenza in materia di cibersecurity e i centri di condivisione e analisi delle informazioni)".

Anche alla luce di tali previsioni con il decreto-legge n. 82 del 2021 è stata definita la **governance del sistema nazionale di sicurezza cibernetica** che ha al suo vertice il **Presidente del Consiglio dei ministri** cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cibersecurity e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e la nomina dei vertici della nuova Agenzia per la cibersecurity nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare alla **Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica** le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il **Comitato interministeriale per la cibersecurity (CIC)**, organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cibersecurity. L'**Agenzia per la cibersecurity nazionale (ACN)** è istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersecurity. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'Agenzia è l'Autorità nazionale per la cibersecurity e in quanto tale ha il **coordinamento** tra i soggetti pubblici coinvolti nella cibersecurity a livello nazionale. Promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore. Essa predispone la **strategia nazionale di cibersecurity**.

Ai sensi del **comma 2**, l'**Agenzia per la cibersecurity nazionale - ACN** è investita dei compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio **dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cibersecurity**. In particolare, sviluppa una rilevazione dei **fabbisogni finanziari** necessari alle amministrazioni responsabili nell'ambito del Piano.

Una volta rilevati i fabbisogni finanziari di ciascuna amministrazione, le risorse dei due fondi sono materialmente **assegnate** con uno o più **DPCM**, adottati su proposta dell'ACN, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In seguito al monitoraggio operato dalla ACN, le risorse assegnate alle amministrazioni possono essere eventualmente revocate sempre con DPCM adottato con le medesime procedure viste sopra, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto (**comma 3**).

Il **comma 4**, infine, **incrementa di 2 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse che il D.L. 82/2021 ha stanziato per le **spese di funzionamento dell'ACN**. Lo stanziamento è destinato a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti assegnati all'ACN dall'articolo in esame.

L'articolo 18 del D.L. 82/2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo per il funzionamento dell'ACN con dotazione pari a:

- 2 milioni per il 2021;
- 41 milioni per il 2022;
- 70 milioni per il 2023;
- 84 milioni per il 2024;
- 100 milioni per il 2025;
- 110 milioni per il 2026;
- 122 milioni a decorrere dall'anno 2027.

LA SECONDA SEZIONE DEL DDL DI BILANCIO

La disciplina contabile

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma del 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella **Sezione II** è venuta ad assumere un **contenuto sostanziale**, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II**:

- sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,
- **evidenziano** per ciascuna unità di voto, le proposte relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti relativi a **leggi di spesa vigenti**;
- riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli **effetti** delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. “integrate”** con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare

Le **unità di voto** per le **spese** sono individuate con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le **entrate**, le unità di voto sono individuate con riferimento alla **tipologia** di entrata.

L'unità di voto deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna unità di voto, le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura dell'autorizzazione di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi** – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la **rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa** relative a **fattori legislativi** all'interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione verticale*).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al **Cronoprogramma** dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una singola autorizzazione di spesa** e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, **concorrono alla manovra di finanza pubblica**³.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La classificazione delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

- a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

³ Si tratta della parte della manovra che **non necessita di innovazioni legislative**, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla vecchia legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.

- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.
- c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti **elementi informativi**:

- la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, le norme autorizzatorie che lo finanziano; il *piano degli obiettivi*, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi *indicatori di risultato* in termini di livello dei servizi e di interventi;

- per ogni programma, la ripartizione in **unità elementari di bilancio** dei relativi stanziamenti;
- un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo **l'analisi economica e funzionale**.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli **elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce** in via ordinaria.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone **l'approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

ANALISI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEGLI STATI DI PREVISIONE DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE IV

Lo stato di previsione del Ministero della Difesa - Tabella n. 12

L'**articolo 166** del disegno legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della Difesa, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

In particolare, i **commi da 2 a 5**, stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2023: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2023; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari.

Il **comma 6**, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di alcuni programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.

Il **comma 7** rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).

Il **comma 8** prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, e destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

Il **comma 9** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dell'Arma stessa.

Il **comma 10** autorizza il Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2023 da destinare alle associazioni combattentistiche.

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze Armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione della Difesa.

Il **comma 12** riguarda autorizza il Ministro della Difesa ad apportare, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative tra capitoli di spesa del proprio stato di previsione ai fondi scorta.

Il **comma 13** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato **dalle istituzioni dell'Unione europea**, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo **strumento europeo per la pace (EPF)** tese a sostenere ulteriormente **le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine**.

Le spese finali del Ministero per gli anni 2023-2025

Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della Difesa, spese finali, in termini di **competenza**, pari a **27.723,1 milioni di euro** nel **2023**, a 27.261 milioni di euro per il 2024 e 27.467,8 milioni di euro per il 2025, come si evince dalla tabella che segue.

Spese finali del Ministero della Difesa per gli anni 2023-2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2022	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2023	DIFF. BIL 2023/ BIL 2022	DDL DI BILANCIO 2024	DDL DI BILANCIO 2025
Spese correnti	20.168,2	21.194,4	+1.026,2	20.865,9	20.802,6
Spese in c/capitale	5.787,9	6.528,7	+740,8	6.395,1	6.665,2
SPESE FINALI	25.956,1	27.723,1	+1.767,0	27.261,0	27.467,8

Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque per il Ministero della Difesa un **incremento nelle spese finali nel 2023** (in termini assoluti pari a 1 miliardo e 770 milioni di euro; **+6,8%**), determinato per 1 miliardo di euro dall'incremento delle spese correnti (+5%) e per 740,8 milioni di euro dall'incremento delle spese in conto capitale (+12,8%).

Le spese finali per l'anno 2023

Lo stato di previsione del Ministero della Difesa (Tabella 12) espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2023 di **26.986,8** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2023 attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un **incremento delle spese finali** di 736,30 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

Spese finali del Ministero della Difesa - anno 2023*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

	2022		2023				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	20.168,2	21.486,4	21.218,1	-36	21.182,1	+12,3	21.194,4
Spese in c/capitale	5.787,9	5.878,2	5.768,6	+760	6.528,7		6.528,7
SPESE FINALI	25.956,1	27.364,6	26.986,8	+724	27.710,8	+12,3	27.723,1

Il **DDL di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, spese finali di competenza per il Ministero pari a **27.723,1 milioni** per il **2023**, di cui il **76,5%** è rappresentato da **spese correnti** e il **23,5%** da **spese in conto capitale**.

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano nel complesso un **effetto positivo di 12,3 milioni** di euro, imputabili all'aumento delle spese correnti. La Sezione II incrementa le spese finali di 724 milioni rispetto alla legislazione vigente. Per l'analisi dettagliata delle singole misure, si rinvia al paragrafo successivo.

Analisi delle previsioni di spesa per l'anno 2023 per Missioni/Programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2023** per ciascuna missione/programma di spesa **del Ministero** a raffronto con i dati dell'esercizio **2022**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il DDL di bilancio apporta alla **legislazione vigente**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**. Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II sono evidenziati nell'apposito allegato allo stato di previsione.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELLA DIFESA									
	Missione/Programma	2022		2023					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variaz. a.23 c. 3 lett b)			
1	Difesa e sicurezza del territorio (5)	24.201,2	25.821,3	25.193,9	-	766,0	25.959,9	5,7	25.965,6
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	6.796,2	7.237,5	7.076,7	-	11,0	7.087,7	-	7.087,7
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	5.555,5	5.967,4	5.912,0	-	-	5.912,0	-	5.912,0
1.3	Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.242,0	2.500,1	2.401,8	-	-	2.401,8	-	2.401,8
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.891,7	3.162,2	3.036,1	-	-	3.036,1	-	3.036,1
1.5	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	5.949,6	6.054,4	5.882,2	-	755,0	6.637,2	-	6.637,2
1.9	Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9)	766,3	899,7	885,2	-	-	885,2	5,7	890,9
2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	475,6	515,0	503,1	-	-	503,1	3	506,1
2.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	475,6	515,0	503,1	-	-	503,1	3	506,1
3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.279,3	1.028,3	1.289,9	-	-42,0	1.247,9	3,6	1.251,4
3.1	Indirizzo politico (32.2)	64,2	31,2	72,5	-	-42,0	30,5	-	30,5
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	745,7	545,4	745,6	-	-	745,6	3,6	749,2
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	469,3	451,6	471,8	-	-	471,8	-	471,8
	SPESE FINALI MINISTERO	25.956,1	27.364,6	26.986,9	0	724,0	27.710,9	12,3	27.723,1

Tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma. Eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti

La spesa complessiva del Ministero è allocata su **3 missioni, e 10 programmi**. La missione principale è “**Difesa e sicurezza del territorio**” (5), che rappresenta oltre il **93%** del valore della **spesa finale** complessiva del Ministero medesimo ed è pari a **25.965,6** milioni di euro.

Nello specifico la missione 5: Difesa e sicurezza del territorio, è articolata nei seguenti Programmi:

Programma 1: approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza;

Programma 2: approntamento e impiego delle Forze terrestri;

Programma 3: approntamento e impiego delle Forze marittime;

Programma 4: approntamento ed impiego delle Forze aeree;

Programma 6: pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

Programma 9: approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa

I primi quattro programmi comprendono il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari. Il programma 5.6 ricomprende le attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

Il programma 5.9 è stato **istituito** in applicazione dell'articolo 1, **comma 1011 della legge di bilancio per il 2021** (legge n. 178/2020), che attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa maggiori compiti e funzioni (in particolare la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli **enti della difesa a carattere interforze**).

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (25.193,9 milioni di euro), tale missione registra un aumento delle spese pari a **771,7 milioni di euro**, dovute in parte ad effetti della **sezione I (+5,7 milioni di euro, relativi all'articolo 111 del ddl di bilancio, che proroga la ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati durante l'emergenza COVID al 30 giugno 2023)** ma soprattutto a quelli di **sezione II (+766 milioni di euro, derivanti da rifinanziamenti relativi al programma "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza" per 11 milioni e al programma "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" per 755 milioni).**

In relazione a quest'ultimo rifinanziamento, si mette in evidenza, per rilevanza finanziaria, lo sviluppo pluriennale nella tabella che segue.

<i>RIFINANZIAMENTO</i>		2023	2024	2025	2026 e ss.
MISSIONE Difesa e sicurezza del territorio (5)					
PROGRAMMA Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)					
DLG n. 66 del 2010 art. 608 "Spese di investimento del Ministero della difesa" - (Cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (Scad. Variazione 2037)	LV	1.719,4	1.674,3	1.521,8	19.179,7
	Rif.	+800	+ 850	+ 1.000	+10.300
	Def.	-45			
	Tot.	2.474,4	2.524,3	2.521,8	29.479,7

Il rifinanziamento insiste sul **Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale** (capitolo 7140), che

nel triennio di riferimento viene rifinanziato con 800 milioni di euro per il 2023, 850 milioni per il 2024 e un miliardo di euro nel 2025. Nell'orizzonte quindicennale 2023-2037 il Fondo viene rifinanziato per **complessivi 12,95 miliardi di euro**.

Si ricorda che, per la prima volta, la **legge di bilancio 2021-2023** ha messo a disposizione su tale fondo un volume di risorse per il periodo **2021-2035** pari a **12,35 Mld €** più **420 M€** per la Funzione Sicurezza del Territorio. La **legge di bilancio 2022-2024** ha rifinanziato tale Fondo per complessivi **12,78 Mld €** questo Fondo nel **periodo 2022-2036**.

La seconda missione **“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” (18)** presenta stanziamenti pari a 506,1 milioni di euro (+3 milioni rispetto alla dotazione a legislazione vigente, dovuti all'**articolo 114**, che istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per le esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati e autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di **personale operaio** a tempo determinato con contratti di durata massima di trentasei mesi, con oneri complessivi pari a 3 milioni di euro)

Si ricorda che a partire dal 2017, il Ministero della difesa ha acquisito, nell'ambito della missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", il nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del **Corpo forestale dello Stato** (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie la quasi totalità delle risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

La missione **“Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” (32)** presenta dotazioni per 1.251,4 (-42 milioni rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 1.289,9 milioni di euro). Tale definanziamento, operato in Sezione II, riguarda i fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti.

Per quanto concerne la missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, rientrano in questa missione i seguenti tre programmi

Il programma 32.2 attiene alla programmazione e al coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

Il programma 32.3 attiene allo svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale,

affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione...).

Infine il programma 32.6 tratta di attività esterne, regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali, ad esempio: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).

Il Fondo missioni internazionali - Tabella n. 2 (MEF)

Il Fondo missioni internazionali, contenuto nello stato di previsione del MEF (capitolo 3006), risulta così rifinanziato in Sezione II del ddl di bilancio:

RIFINANZIAMENTO		2023	2024	2025	2026 e ss.
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 "Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali" - (Cap-pg: 3006/1) - (Scad. Variazione 2024)	LV	1.357,1	300,0	-	-
	Rif.	+200	-	-	-
	Def.	-9,6	-23,1	-	-
	Tot.	1.547,4	276,9	-	-

Il Fondo missioni internazionali presenta dunque, nello stato di previsione del MEF, una dotazione di competenza di 1.547,4 milioni di euro per il 2023 e di 276,9 per il 2024.

Lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy -Tabella n. 3

Con riferimento al **Ministero delle imprese e del made in Italy**, si segnala che una parte consistente dei principali programmi di approvvigionamento dei sistemi d'arma gestiti dalla Difesa grava sullo stato di previsione di tale Ministero, che gestisce i contributi destinati alle imprese nazionali coinvolte in questi programmi.

In particolare, è interessata la missione 11 "Competitività e sviluppo delle imprese" e all'interno di essa principalmente i seguenti capitoli dello stato di previsione del ministero:

-il **cap. 7419**, sul quale gravano le spese necessarie alla conduzione del programma di ammodernamento della flotta navale (con una dotazione di 411,9 milioni di euro per il 2023, non variata dalla manovra);

-il **cap. 7420**, sul quale sono state impegnate le somme per i programmi Forza NEC 3^a e 4^a fase, M346, T345, HH101 Combat SAR 3^a e 4^a fase (con una dotazione di 120,3 milioni di euro per il 2023, che include il rifinanziamento di 10 milioni in manovra di bilancio sulla Sezione II);

-il **cap. 7421**, per la parte che riguarda principalmente il settore aeronautico, sul quale sono stati assunti impegni per i programmi Forza NEC 1^a e 2^a fase, HH101 Combat SAR 1^a e 2^a fase, SI.CO.TE, Eurofighter, Tornado, Elicotteri medi NH90 (che registra una dotazione di 877,9 milioni di euro per il 2023, con un rifinanziamento di 20 milioni in manovra di bilancio sulla Sezione II);

-il **cap. 7485**, con impegni complessivi i programmi FREMM, VBM, FSAF B1NT, Futuro Elicottero esplorazione e scorta EES, Blindo Centauro (con una dotazione di 518,7 milioni di euro per il 2021, non variata dalla manovra di bilancio).

Sez. II - Rifinanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>				
Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11)				
Programma 11.12 "Riconversione industriale e grandi filiere produttive"		2023	2024	2025
L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "Programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale" - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2037)	LV	450	185	335
	Rif.	20	20	20
DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C "Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico" - (Cap-pg: 7420/2) - (Scad. Variazione 2037)	LV	25	10	20
	Rif.	10	10	10